



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 11 del 23/02/2009

Oggetto:

Riconoscimento debito fuori bilancio (Sentenza n. 63/08 Tribunale di Termini Imerese – sez. staccata di Corleone).

L'anno duemilanove, il giorno ventitrè del mese di Febbraio, alle ore 17.45 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, in sessione ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

01) QUARTUCCIO	VINCENZO
02) D'AMATO	GIUSEPPE
03) D'AMATO	SALVATORE
04) RIBAUDO	SALVATORE
05) MANCINO	CIRO
06) SCHIMMENTI	NICOLA
07) BATTAGLIA	GIUSEPPE
08) ROCCO	PIETRO
09) PERRONE	PEPPE
10) LO PINTO	FRANCESCO
11) CARDELLA	CIRO
12) DI SCLAFANI	ANTONINO
13) SPINELLA MANCUSO	SALVATORE
14) VIVONA	ROSARIO
15) SIGNORELLI	CHIARA

<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
13	2

Assume la presidenza il Signor **Quartuccio Vincenzo** nella qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Comunale dott. Antonino Macaluso**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Si dà atto della presenza di n° 13 Consiglieri. Assenti: D'Amato Giuseppe e Battaglia.

Viene posta in trattazione la proposta n° 2 del 9/1/2009 avente per oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio (Sentenza n° 63/08 Tribunale di Termini Imerese – sez.staccata di Corleone)".

Il Presidente dà lettura della proposta, del verbale n° 6/2009 della Commissione Consiliare "Affari Generali" e del parere espresso dal Collegio dei Revisori sulla proposta.

Chiesta ed ottenuta la parola, il Cons Spinella Mancuso ribadisce quanto espresso in precedenza per i debiti fuori bilancio. Ricorda che, in sede di Commissione, il suo gruppo ha espresso parere favorevole sui debiti all'o.d.g. ed ha sollecitato affinché vengano portati in Consiglio gli atti relativi a tutti gli altri eventuali debiti fuori bilancio. Richiede formale impegno all'A.C. affinché vengano sottoposti all'attenzione del Consiglio tutti i debiti fuori bilancio esistenti, già attenzionati dal Segretario Comunale.

Il Sindaco risponde dicendo che, fin dal suo insediamento, l'A.C. si è posto il problema dei debiti fuori bilancio. Ricorda di avere inviato una nota a tutti i responsabili per conoscere lo stato dell'arte. Informa che sono in corso le istruttorie e si auspica che, entro il prossimo mese di marzo, si possano portare tutte le proposte in Consiglio.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente pone a votazione la proposta n° 2/09 su indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata e seduta

DELIBERA

Approvare la proposta n° 2 del 9/1/2009, avente per oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio (Sentenza n° 63/08 Tribunale di Termini Imerese – sez staccata di Corleone)", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il cui testo si intende qui di seguito interamente trascritto.

Trasmettere copia della deliberazione alla Corte dei Conti.



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 9 GEN. 2009

Proponente: Responsabile AA.GG.
Servizio interessato: _____
Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio (Sentenza n° 63/08 Tribunale di Termini Imerese - sez. staccata di Corleone).

Data 06/11/2008

PARERI

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li. 06/11/2008

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li. _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto Comunale, vigente si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola legittimità della proposta.

Li. 9-01-09

Il Segretario Comunale

Il Responsabile

Vista l'allegata sentenza n. 63/08 del Tribunale di Termini Imprese - se. Dist. Di Corleone - notificata in data 13/08 ed acclarata a questo protocollo in data 14/08/08 al n.12476, con la quale questo Comune è stato condannato a rifondere in favore dell'ing. Romano Antonio le spese di giudizio;

Considerato che, in forza della predetta sentenza il Comune di Marineo era debitore della somma complessiva di € 12.252,52;

Vista la determinazione del responsabile n. 37 del 03/11/08, con la quale si è proceduto al pagamento di tale debito prima della deliberazione consiliare di riconoscimento da parte dell'organo consiliare, al fine di evitare ulteriori spese per l'Ente;

Preso atto che detta somma può essere riconosciuta quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. A) del D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la deliberazione n. 2/2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana;

Visto il bilancio del c.e.;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

PROPONE

Riconoscere la somma complessiva € 12.252,52, già liquidata con la determinazione del Responsabile Area AA.GG. n. 37 del 03/11/08, quale debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in premessa indicata, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. A) del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile



CATERINA LO PICCOLO
AVVOCATO
Via Catania, 146 - 90141 PALERMO
Tel. 091.345947

COPIA

Sent. 63/08
N. 2497/05 RAE
N. 592 Cron
N. 141 Ref.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESI

sezione distaccata di Corleone

COMUNE DI MARINEO

N. 1247 P
14 AGO. 2008

nella persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Margherita Urso
ha pronunciato la seguente

Data di arrivo
Data di uscita
Classe
Pena

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2497 del R.A.G.C. relativo all'anno 2005, posta in decisione all'udienza dell'8.02.2008 e vertente

TRA

COMUNE DI MARINEO, in persona del Sindaco pro tempore, Prof. Ciro Spataro, elettivamente domiciliato in Marineo, Corso dei Mille n. 171, (studio Antonino Lo Pinto), rappresentato e difeso dall'Avv.to Saverio Lo Monaco, per mandato a margine del ricorso per opposizione all'esecuzione, giusta delibera di incarico della G.M. n. 74 dell'8.06.2005
- opponente -

E

ING. ROMANO ANTONIO, residente in Palermo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Lo Piccolo e Gaetano La Venuta ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, in Corleone, Via Roma n. 57 per mandato in calce all'atto di pignoramento,
- opposto -

avente oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615, 2° comma, c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Entrambi i procuratori concludono come da verbale di causa dell'8.02.2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17.06.2005 e notificato in data 11.07.2005, il Comune di Marineo, in persona del Sindaco pro tempore, Prof. Ciro Spataro, proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, 2° comma, c.p.c. avverso la procedura esecutiva n. 2047/2005 R.G.ES., iniziata in suo danno dall'Ing. Antonio Romano, chiedendo, in via preliminare la sospensione della procedura esecutiva e, nel merito, che venisse dichiarata la inesistenza e/o la nullità dell'atto di pignoramento opposto per la omessa intimazione al terzo ai sensi dell'art. 543, 2° comma c.p.c.; ritenere comunque non impugnabili le somme sottoposte a pignoramento fino alla concorrenza di € 175.000,00 per l'avvenuta apposizione del vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del D.lgs. n. 267/2000; in via subordinata, chiedeva di dichiarare che il Comune di Marineo, alla data del 31.05.2005, non deteneva alcuna somma presso il Tesoriere Comunale.

A fondamento della domanda, l'opponente assumeva che l'atto di pignoramento presso terzi era stato notificato senza l'espressa intimazione al terzo *"di non disporre delle somme o delle cose da lui dovute senza ordine del giudice"*, come previsto dall'art. 543, 2° comma, c.p.c.; tale intimazione infatti è atto di competenza del creditore procedente, che l'Ing. Romano aveva omesso, determinando l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di pignoramento.

Nel merito, eccepiva l'impignorabilità delle somme detenute dal Tesoriere, poiché con atto deliberativo n. 59 dell'11.05.2005, notificato al Tesoriere in data 12.05.2005, il Comune aveva apposto il vincolo di impignorabilità di tutte le somme che il Tesoriere avrebbe dovuto detenere fino alla concorrenza di € 1.859.758,00 in forza dell'art. 159 del

D.lgs. n. 267/2000.

Pertanto, le somme assistite dal vincolo di impignorabilità ai sensi della predetta normativa, dovevano essere ritenute assolutamente impignorabili, anche perché l'amministrazione comunale aveva deliberato nel rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti effettuati al di fuori di quelli non necessari.

In ogni caso, alla data del 31.05.2005, il Comune di Marineo era sprovvisto di somme proprie presso il terzo, il quale aveva fatto dei pagamenti ricorrendo ad anticipazioni da parte del Tesoriere.

Con decreto emesso, inaudita altera parte, nei giorni 20.06. - 24.06.2005, questo Tribunale, sospendeva in via cautelare la procedura esecutiva e fissava l'udienza per la comparizione delle parti.

All'udienza, si costituiva l'Ing. Romano Antonio, contestando quanti *ex adverso dedotto* ed eccependo, in via preliminare, che la inesistenza e/o la nullità dell'atto di pignoramento doveva essere proposta con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, c.p.c., e non con la forma dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., poiché con la presente opposizione aveva eccepito un vizio formale dell'atto di pignoramento che avrebbe dovuto far valere soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi.

In ordine al secondo motivo di opposizione, l'opposto osservava che anche in tal caso, sarebbe stato necessario promuovere la procedura prevista dall'art. 617 c.p.c., visto che il Comune aveva eccepito l'impignorabilità delle somme depositate presso il proprio istituto di credito, e ciò perché con propria delibera aveva quantificato le somme destinate alle proprie finalità ai sensi dell'art. 159 D.lgs. n. 267/2000.

Per ultimo precisava che, come aveva sostenuto l'opponente - alla data del 31.05.2005 - non vi erano somme depositate presso l'istituto di credito, tanto da costringere il Comune ad effettuare i propri pagamenti su anticipazioni di cassa, in realtà il problema della

impignorabilità non sussisteva proprio perché non essendoci somme, queste non potevano essere ritenute impignorabili e, comunque, veniva meno ogni interesse dell'amministrazione comunale a proporre la presente opposizione; tutto ciò, infatti, aveva trovato conferma nella dichiarazione negativa resa dal terzo all'udienza davanti al Giudice dell'esecuzione.

Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese.

A seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, V comma, c.p.c., parte opponente depositava memoria per precisare le domande già formulate in ricorso; ritenuta ormai la causa matura per la decisione, essendo di natura documentale, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; all'udienza sulle conclusioni delle parti, come sopra riportate, la causa veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione, ad entrambe le parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di opposizione, il Comune di Marineo, ha eccepito la nullità e/o inesistenza dell'atto di pignoramento, poiché il creditore aveva ommesso di intimare al terzo pignorato di non disporre delle cose pignorate, come previsto dall'art. 543, 2° comma, c.p.c..

Ebbene, va osservato che per costante giurisprudenza, tale eccezione deve essere qualificata come vizio dell'atto di pignoramento e come tale deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi e quindi nelle forme proprie previste dall'art. 617 c.p.c..

Con il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, si contesta soltanto il modo di esercizio dell'azione esecutiva; la norma prevede che oggetto dell'opposizione può essere la regolarità formale del titolo e del precetto o della loro notificazione, nonché dei singoli atti del processo esecutivo, siano essi compiuti dall'ufficiale giudiziario, dalle parti o dal

giudice dell'esecuzione; ed invero, dopo l'inizio dell'esecuzione possono ancora essere proposte le opposizioni concernenti la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione e nel termine di cinque giorni (oggi venti) dal loro compimento.

Tale termine decorre dalla conoscenza legale che l'interessato abbia avuto dell'atto e deve essere proposto con ricorso al Giudice dell'esecuzione ed ai fini della tempestività, occorre fare riferimento alla data di deposito del ricorso; da quanto sopra esposto, va osservato che il Comune di Marineo ha avuto conoscenza dell'atto di pignoramento a mezzo di regolare notifica, avvenuta in data 31.05.2005, proponendo poi opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, 2° comma, c.p.c., in data 17.06.2005 e notificando il ricorso ed il decreto in data 11.07.2005 e quindi parte opposta ha avuto conoscenza della predetta opposizione ben oltre il termine di cinque giorni (oggi venti) prescritto dalla norma in esame.

Va poi aggiunto che avendo l'atto raggiunto il suo scopo e, precisamente, il terzo in sede di esecuzione ha comunque reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., trattandosi di un'ipotesi non di inesistenza dell'atto, come tale insanabile e rilevabile d'ufficio dal Giudice dell'Esecuzione, ma di nullità relativa per la quale trova applicazione il disposto dell'art. 156 c.p.c.; invece, nel caso di inesistenza giuridica di un atto (che risponde ad una forma di invalidità contrassegnata dalla mancanza di elementi indispensabili per il raggiungimento dello scopo), non si applica la regola della sanatoria per difetto di opposizione (cfr: Cass. Civ. n. 15184/2003) ed il vizio oltre ad essere rilevato d'ufficio dal giudice, può essere fatto valere dalla parte a mezzo di opposizione ai successivi atti esecutivi, che presuppongono l'atto invalido, ma non oltre il termine di venti giorni (*rectius* cinque) dalla conoscenza dell'atto che chiude il processo (cfr: Cass. Civ. n. 7710/2003).

La Cassazione ha infatti precisato che: *"L'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione in favore del procedente all'espropriazione, e pertanto sono requisiti essenziali dell'atto, in difetto dei quali il pignoramento è giuridicamente inesistente, solo gli elementi indicati nell'art. 543 cod. proc. civ. la cui mancanza impedisce la costituzione del vincolo di destinazione; fuori da questa ipotesi, la mancanza di uno degli altri elementi indicati dall'art. 543 può dar luogo soltanto alla nullità del pignoramento, alla quale si applica la regola generale contenuta nell'art. 156 cod. proc. civ., costituita dalla impronunciabilità di essa se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo (in applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha ritenuto nullo e non inesistente l'atto di pignoramento presso terzi nel quale non erano indicati gli estremi del titolo esecutivo, sul presupposto che tale indicazione non costituisse elemento indispensabile per imporre sul credito esistente presso il terzo il vincolo di destinazione, ed ha ritenuto sanata la nullità dal fatto che l'atto di pignoramento contenesse gli estremi del precetto, regolarmente notificato alla parte, all'interno del quale erano riportati gli estremi del titolo esecutivo)"* (cfr: Cass. Civ. n. 8239/2003).

Con il secondo motivo di opposizione, il Comune di Marineo ha eccepito l'impignorabilità delle somme depositate presso l'Istituto di Credito, terzo pignorante dell'ente pubblico, sostenendo che tali somme, per una delibera comunale n. 59 dell'11.05.2005 notificata al Tesoriere in data 12.05.2005, aveva apposto il vincolo di impignorabilità di tutte le somme che il Tesoriere avrebbe dovuto detenere fino alla concorrenza della somma di € 1.859.758,00 in forza dell'art. 159 del D.lgs. N. 267/2000 e seguendo l'ordine cronologico dei pagamenti effettuati.

In ordine a tale eccezione, va osservato che: *"Nell'espropriazione forzata presso terzi, l'eccezione che il credito verso il terzo non è assoggettabile ad esecuzione forzata*

costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi e non di opposizione all'esecuzione, trattandosi di contestazione attinente non al diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma alla procedibilità di questa, ed alla stessa qualificazione occorre pervenire quando l'eccezione riguardi il fatto che la dichiarazione resa dal terzo sia inficiata da errori, o che la somma da assegnare non sia stata determinata correttamente. Tali principi valgono anche quando il debitore (come nella fattispecie) sia un ente locale che si sia avvalso del potere di destinare a finalità specifiche le somme di sua competenza nei limiti indicati dall'art. 113 del d.lgs. n. 77 del 1995 (modificato dall'art. 39 del d.lgs. n. 336 del 1996 e riprodotto nell'art. 159, secondo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000), con la conseguenza che le contestazioni con le quali, sotto profili diversi, l'ente locale fa valere ragioni concernenti il rispetto delle procedure di imposizione del vincolo di indisponibilità sulle predette somme, comportante l'impignorabilità delle stesse ad opera di terzi creditori, configurano motivi di opposizione agli atti esecutivi" (cfr: Cass. Civ. n. 3655/2006).

Da quanto sopra, discende che il Comune di Marineo avrebbe dovuto proporre anche per tale eccezione la procedura di opposizione agli atti esecutivi, come sopra esposta e non già l'opposizione all'esecuzione, pertanto, anche tale motivo deve essere rigettato.

Trova accoglimento, invece, l'eccezione sollevata da parte opposta in ordine alla carenza di interesse del Comune di Marineo a proporre la presente opposizione, poiché quest'ultimo ha espressamente dichiarato in ricorso che comunque, alla data del 31.05.2005, non vi erano presso l'Istituto di Credito somme disponibili, tanto da rendere necessaria una richiesta di anticipazione di cassa per far fronte ai pagamenti; ciò trova conferma nella dichiarazione resa dal terzo, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., all'udienza del 17.06.2005 che è stata negativa.

Alla luce delle superiori considerazioni, si può concludere ritenendo assolutamente inammissibile la presente opposizione per carenza di interesse ad agire in capo al Comune di Marineo, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

Per ultimo, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione sollevata con memoria ex art. 183 V comma, c.p.c., del 10.02.2006, in ordine alla carenza di titolo esecutivo, in virtù del quale, l'Ing. Romano aveva iniziato l'esecuzione opposta; tale eccezione è una domanda nuova, non potendosi qualificare come semplice precisazione delle domande formulate in ricorso e, quindi, proposta tardivamente.

Ritenuto che, per i motivi sopra esposti, la presente opposizione deve essere rigettata perché inammissibile.

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e che possono essere liquidate, in assenza di notula, in complessivi **€ 8.529,00** di cui € 1.487,00 ed € 7.042,50 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta, ai sensi dell'art. 615, 2° comma c.p.c., dal Comune di Marineo perché inammissibile;

Revoca il decreto emesso inaudita altera parte, nei giorni 20.06 - 24.06.2005, con cui è stata sospesa l'esecuzione portante il n. 2047/2005 R.G.ES.;

Condanna il Comune di Marineo in persona del Sindaco pro tempore, Prof. Ciro Spataro, alla refusione, in favore dell'Ing. Romano Antonio, delle spese del presente procedimento che, in assenza di notula, liquida in complessivi **€ 8.529,00** di cui € 1.487,00 ed € 7.042,50 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Corleone il 13.06.2008

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1

Dott.ssa ELETTA BELLONE

Maria Margherita Russo

NOTIFICAZIONE

Istante il Sig. Antonio Romano come sopra
Ho sottoscritto Assistente ONEP presso il
Tribunale di Teramo, Sezione distaccata
di Corleone, ho notificato e dato copia
conforme all'originale della suesposta
sentenza cui formuli, ad ogni effetto di legge
al CORONE DI TARINEO, in persona
del Sindaco pro tempore, domiciliato
in Marinone (PA) Corso dei Mille, e
in mani dello stesso Sindaco
data. Ribante Francesca

Marino 13/8/08

UFFICIALE GIUDIZIARIO ES
GIUSEPPE MARI

REG. CRON. A N. 1043
SPECIFICA

DIR. NOTIF. € _____

IND. TRASF. € _____

1° TOTALE € _____

10% _____

2° TOTALE € _____

SPESE POSTALI € _____

3° TOTALE € _____

12,61
12,81
21



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "AFFARI GENERALI"

Prot. n°

1536

Marineo 28/01/2009

Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Trasmissione verbale.

Ai sensi dell'art.17 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, si trasmette l'allegato verbale della riunione della Commissione n° 6 del 28/01/2009.

Il Presidente della Commissione
(Vivona Rosario)

VERBALE N° 05 DEL 28/01/2009

L'ANNO 2009, IL GIORNO 28 DEL MESE DI GENNAIO ALLE ORE 18,00, PRESSO I LOCALI COMUNALI A RIVARA LA COMMISSIONE C.A. È IL SEGUENTE O.D.G.:

- 1) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (SENTENZA N° 63/08 TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZ. STACCATA DI GULLEONE) - PROPOSTA N° 2/09;
- 2) RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N° 35/08 - PROPOSTA N° 3/09;
- 3) VARIE ED EVENTUALI.

ALLE ORE 18,00 RIBUBANO ESSERE PRESENTI:

VIVONA ROBARIO

SCIAMMONTI NICOLA

SPINELLA MANUELO SAHATTORE

CONSTATO IL NUMERO LEGALE IL PRESIDENTE DICHIARA APERTA LA SEDUTA, SI PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL 1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO E LA COMMISSIONE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO (SENTENZA N° 63/08 TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZ. STACCATA DI GULLEONE) - PROPOSTA N° 2/09.

LO STESSO PARERE SI ESPRIME PER IL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N° 35/08 PROPOSTA N° 3/09.

MOLTRE IL CONSIGLIERI SPINELLA MANUELO E SCIAMMONTI DANNO

MANDATO ALL'AMMINISTRAZIONE DI CHERISPORRE ATTO DI INIBIZIONE AI

FUNZIONARI PER LA PRESCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AD ALTRI EVENTUALI DEBITI FUORI BILANCIO.

Comune di Marineo

Collegio dei revisori

Verbale n 23/2008 del 27.12.2008

PARERE SUPROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Il Collegio dei Revisori

Premesso

- che in data odierna il Responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Lo Piccolo, ha trasmesso al collegio dei revisori n.2 proposte di deliberazione al fine del riconoscimento di debiti fuori bilancio del a carico dell'esercizio 2008;
- che tali debiti sono relativi a n. 2 sentenza del Tribunale di Termini Imerese – sez. stacc. Corleone – e precisamente la n.35/08 del 20/25.03.2008 e la n.63/08 del 13.06.2008;
- che entrambe le sentenze sono passate in giudicato, e quindi esecutive;

Considerato

- che entrambi i debiti sono già stati pagati - in rispetto della deliberazione n.2/2005 Corte dei Conti sez. riunite – giusto mandato di pagamento n.1451 del 24.09.2008 e mandato di pagamento n.1.629 del 26.11.2008;
- che entrambi i debiti sono già stati oggetto di considerazione in sede di approvazione dell'equilibrio di bilancio 2008 ai fini del mantenimento dell'equilibrio;

Esprime

parere favorevole al riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi:

1. sentenza n. 35/08 del 20/25.03.2008 pari ad € 1.717,00
2. sentenza n. 63/08 del 13.06.2008 pari ad € 12.252,52.

Marineo li 27.12.2008

Il Collegio dei Revisori di Marineo

Fronzoni Mario (Presidente)

Di Stefano Giuseppe (componente)

Ingrassia Paolo Giovanni (componente)